



Net Insurance S.p.A.

Contratto di Assicurazione Danni

POLIZZA INCENDIO MUTUI EXTENDED COVERAGE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
IL DIP DANNI ED IL DIP AGGIUNTIVO, IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
ED IL MODULO DI PROPOSTA, E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 01/01/2019.

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"



Contratto di Assicurazione Incendio a Capitale Costante e Premio Unico Anticipato a Garanzia di Mutuo Ipotecario.



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Incendio Mutui
Extended Coverage

Data ultimo aggiornamento: 01/10/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Polizza abbinata a contratti di Mutuo Ipotecario, che offre la copertura assicurativa contro il rischio che il fabbricato assicurato, oggetto di Ipoteca, possa essere distrutto o danneggiato da una serie specifica di eventi.



Che cosa è assicurato?

Net Insurance S.p.A. indennizza, quali garanzie principali, i danni materiali al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, per una somma assicurata costante:

a. direttamente causati da:

- ✓ Incendio;
- ✓ Fulmine;
- ✓ Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ Implosione;
- ✓ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- ✓ Caduta di satelliti artificiali;
- ✓ Urto da parte di veicoli stradali non appartenenti al Mutuatario;
- ✓ Onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

b. causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti a 20 metri da esso; causati al fabbricato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio nonché le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata.

La **somma assicurata** è indicata nel Certificato di Polizza, e si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

Sono previste quali **garanzie aggiuntive**, sempre operanti:

- ✓ Eventi atmosferici: danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche da allagamento, derivanti da uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
- ✓ Eventi socio-politici: danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, scoppio – anche a mezzo di ordigni esplosivi –, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.



Che cosa non è assicurato?

Le **coperture principali** e **quelle aggiuntive** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ causati con dolo o colpa grave del Contraente, dei relativi rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- ✗ causati da: terremoti, eruzioni, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni ed alluvioni;
- ✗ di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica;
- ✗ fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto, rottura od occlusione accidentale delle grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e relativi contenitori, degli impianti di estinzione esistenti nel Fabbricato.

La **copertura aggiuntiva Eventi atmosferici** non è operante in caso di danni:

- ✗ verificatisi all'interno dei Fabbricati;
- ✗ verificatisi a seguito degli eventi atmosferici in garanzia e costituiti o derivanti da:
 - marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, ghiaccio, sovraccarico di neve, valanghe slavine;
 - cedimento, franamento o smottamento di terreno;
 - umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni;
 - rottura, colaggio o infiltrazione di tubazioni idriche, igieniche o di riscaldamento;subiti da: enti all'aperto; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti; ciminiere e camini; serramenti e vetrate.

La **copertura aggiuntiva Eventi socio-politici** non è operante in caso di danni:

- ✗ di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- ✗ da imbrattamento di pareti e serramenti.



Ci sono limiti di copertura?

! Caratteristiche del Fabbricato da assicurare

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'immobile sia destinato ad uso abitazione, studio professionale o ufficio privato.

! Vincolo

L'Assicurazione è gravata da vincolo a favore della Banca che ha erogato il Mutuo.

! Per le garanzie aggiuntive **Eventi atmosferici** ed **Eventi socio-politici** il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di € 1.000,00.



Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale per gli immobili ubicati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro devi: dare avviso all'Assicuratore entro 3 giorni da quando hai avuto conoscenza del Sinistro; nei 5 giorni successivi al sinistro, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno; dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della Polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento elettronico, denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata poliennale.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le garanzie cessano alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza.



Come posso disdire la Polizza?

Non è necessario che invii lettera raccomandata di **disdetta** in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Contratto di Assicurazione Incendio a Capitale Costante e Premio Unico Anticipato a Garanzia di Mutuo Ipotecario



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Data realizzazione documento: 01/01/2019

Prodotto: Polizza Incendio Mutui
Extended Coverage

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 46.411 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità, determinato in applicazione alla normativa Solvency II, è pari a 5,51 quale rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31/12/2017, disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

La copertura assicurativa è prestata in relazione ad immobili siti in Italia, aventi strutture portanti verticali, manto di copertura del Tetto, pareti esterne costruite in materiali incombustibili, aventi solai e strutture portanti del Tetto comunque costruite.

Per Fabbricato/Immobile assicurato si intende:

L'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, parquet, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni pressostatici e simili, tendostrutture, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari, termici, impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei.

Somma assicurata

L'assicurazione si intende prestata a Primo Rischio Assoluto. Per **Primo Rischio Assoluto** si intende una forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore dei beni assicurati.

L'Assicuratore risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da colpa grave del Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Le coperture non sono operanti in caso di danni:

- ✗ verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- ✗ alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.
- ✗ subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile.
- ✗ Sono inoltre escluse le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro.

Per quanto riguarda la copertura Eventi atmosferici l'Assicuratore non risponde altresì dei danni derivanti da:

- ✗ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- ✗ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rotture delle stesse;
- ✗ rottura di tubazioni derivanti da gelo o, comunque, da abbassamento della temperatura.

Per quanto riguarda la copertura Eventi socio-politici l'Assicuratore non risponde altresì dei danni:

- ✗ di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- ✗ da imbrattamento di pareti e serramenti;
- ✗ Costituiscono causa di nullità dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione dalla garanzia assicurativa:
 - l'inesistenza del contratto di Mutuo;
 - la mancata erogazione del finanziamento.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

! Tolleranze

- La garanzia si intende valida anche quando nel Fabbricato assicurato si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi ai Fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. E' tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nell'immobile. Tali scorte sono escluse dall'Assicurazione.
- Il riscaldamento del Fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunque alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema.
- Quando l'Assicurazione si riferisce ad una porzione di Fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

! Eventi atmosferici

- L'Assicuratore risponde dei danni purché gli eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
- L'Assicuratore risponde dei danni verificatisi all'interno dei Fabbricati se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici in garanzia.
- L'Assicuratore risponde dei danni subiti da enti all'aperto verificatisi a seguito degli eventi atmosferici in garanzia limitatamente a serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

! Eventi socio-politici

- La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il Fabbricato assicurato, con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Assicuratore non risponde dei danni – anche se verificatisi durante il suddetto periodo – verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

! Rivalse

L'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ne consegue che il Contraente dopo essere stato indennizzato dall'Assicuratore, non può rivalersi nei confronti dei responsabili, qualora esistenti, del Sinistro verificato.

! Vincolo

Poiché la presente Assicurazione è gravata da vincolo a favore della Banca quale creditrice privilegiata in virtù di atto pubblico, l'Assicuratore si obbliga a:

- riconoscere il presente vincolo come l'unico ad esso dichiarato e da esso riconosciuto;
- non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca;
- pagare esclusivamente alla Banca l'importo dell'Indennizzo, salvo che la Banca stessa richieda all'Assicuratore che l'Indennizzo sia pagato, parzialmente o integralmente, al Contraente o ai suoi aventi causa;
- non apportare alla presente Assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione.



Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di Sinistro il Contraente deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - dare avviso all'Assicuratore, entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro. L'avviso di Sinistro dovrà recare descrizione delle modalità dell'evento e del danno presunto e contenere altresì informazioni circa l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti l'Immobile danneggiato. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Il Contraente deve altresì: - fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Assicuratore; - conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; - dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai relativi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. Gestione da parte di altre imprese: - Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione relativamente alle "garanzie danni" si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio è comprensivo di imposte. L'entità del Premio dipende dalla Somma Assicurata e dalla durata dell'Assicurazione. Non sono previsti meccanismi di indicizzazione del premio.
Rimborso	In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, l'Assicurazione cessa anticipatamente e l'Assicuratore restituisce al Contraente il rateo di Premio unico pagato e non goduto. In alternativa a quanto sopra, il Contraente ha comunque la facoltà di chiedere all'Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita. In tale caso non si procede a rimborso di rateo di Premio. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l'Assicuratore mette a disposizione del Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte. Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio è facoltà del Contraente recedere dal contratto, fermo il consenso scritto della Banca, senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- La presente Assicurazione prevede che l'Assicuratore applichi uno sconto di Premio, indicato nel Certificato di Polizza, ai sensi dell'art 1899 del Codice Civile, a fronte della durata poliennale dell'Assicurazione. - L'Intermediario non può applicare ulteriori sconti di Premio.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa copertura assicurativa è studiata per coloro che hanno stipulato un contratto di Mutuo Ipotecario ed è rivolta a tutelare il valore del fabbricato assicurato, oggetto di ipoteca, dai danni provocati da una serie specifica di eventi (quali, ad esempio: incendio, fulmine, implosione, ecc.), nonché da eventi atmosferici ed eventi socio-politici.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa), a carico dell'Assicurato pari al 42,00%.

- quota parte del premio in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa : 32,00%
- quota parte del premio in valore assoluto, percepita in media per l'intermediazione assicurativa : € 170,14
- imposta sul Premio imponibile : 22,25%

Non sono previste spese di emissione del contratto.

In caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, il Premio pagato e non goduto viene rimborsato all'Assicurato, al netto di € 50,00 per spese amministrative.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa Assicuratrice	I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma Fax 06 89326.570 - Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
All'IVASS	Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: IVASS- Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 - pec: ivass@pec.ivass.it www.ivass.it La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico); • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS: • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Sommario

Sommario	1
Definizioni Comuni a tutte le coperture	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	4
Art. 2 - Aggravamento del Rischio	4
Art. 3 - Diminuzione del Rischio	4
Art. 4 - Caratteristiche degli immobili da assicurare	4
Art. 5 - Altre assicurazioni	4
Art. 6 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio	4
Art. 7 - Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo	5
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro	5
Art. 9 - Oneri fiscali	5
Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione	5
Art. 12 - Prova	5
Art. 13 - Prescrizione	5
Art. 14 - Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente	5
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge	6
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione	6
Art. 17 - Somma assicurata	6
Art. 18 - Limite di Indennizzo	6
Art. 19 - Esclusioni	6
Art. 19.1	6
Art. 19.2	6
Art. 20 - Colpa grave	7
Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate	7
Art. 22 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro	7
Art. 23 - Tolleranze	7
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno	7
Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno	8
Art. 26 - Mandato dei Periti	8
Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	8
Art. 28 - Vincolo	8
Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo	9
Art. 30 - Surrogazione	9
EXTENDED COVERAGE	9
Art. 31 - Eventi atmosferici	9
Art. 32 - Eventi socio-politici	10

Condizioni di Assicurazione Incendio Mutui Extended Coverage



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Ammortamento

Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di finanziamento.

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Assicurato

Il Mutuatario, persona fisica che ha stipulato il Contratto di Mutuo con la Banca.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Banca

l'Istituto bancario, indicato nella Proposta di Assicurazione, che eroga all'Assicurato il Mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere l'Indennizzo in caso di Sinistro.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Conclusione del contratto di assicurazione

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Contraente

Il Mutuatario, quale soggetto che stipula l'Assicurazione.

DIP Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

DIP Aggiuntivo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato / Immobile

L'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, parquet, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni pressostatici e simili, tendostrutture, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari, termici, impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei.

Franchigia

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano Incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 ° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Ipoteca

Diritto reale di garanzia sull'immobile, concesso alla Banca dal Mutuatario o da Terzo datore di ipoteca, a garanzia del credito della Banca medesima.

IVASS

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06 42133206.

Limite massimo di Indennizzo

La somma massima che l'Assicuratore si impegna a corrispondere per ogni singolo Sinistro.

Mutuatario

Il soggetto al quale la Banca ha concesso un Mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Mutuo

Contratto di finanziamento disciplinato dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. del 1° settembre 1993 e successive modifiche (T.U.B. - Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia) - stipulato, a mezzo atto pubblico, tra la Banca ed il Mutuatario.

Parti

Il Contraente e l'Assicuratore.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai

contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore dei beni assicurati. Con questa forma di assicurazione, non si applica l'art. 1907 del Codice Civile.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

1. Dip Danni e Dip Aggiuntivo Danni;
2. Condizioni di Assicurazione e Glossario;
3. Fac – Simile Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

Terzo datore di ipoteca

Il soggetto, diverso dal Mutuatario, proprietario dell'immobile sul quale è iscritta ipoteca a garanzia del credito della Banca. In presenza di "Terzo datore di ipoteca", devono intendersi a questi riferiti i diritti e gli obblighi, più avanti illustrati, in capo al Mutuatario.

T.U.B.

Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. del 1.9.1993 n. 385 e successive modifiche.

Condizioni di Assicurazione Incendio Mutui Extended Coverage



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore:

- è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 4 - Caratteristiche degli immobili da assicurare

La copertura assicurativa è prestata in relazione ad immobili:

- ad uso abitazione, studio professionale, ufficio privato;
- siti in Italia;
- aventi strutture portanti verticali, manto di copertura del Tetto, pareti esterne costruite in materiali incombustibili;
- aventi solai e strutture portanti del Tetto comunque costruite.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula della presente Assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e deve richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha durata poliennale.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza se il Premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La garanzia cessa senza tacito rinnovo alle ore 24 del giorno di Scadenza indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre la Scadenza dell'Assicurazione.

Non è prevista per le Parti la facoltà di Recesso anticipato, fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 8; tuttavia, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio è facoltà del Contraente recedere dal contratto, fermo il consenso scritto della Banca come indicato al successivo Art. 28 comma d), senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

L'entità del Premio dipende dalla durata dell'Assicurazione e dalla Somma Assicurata.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Art. 7 - Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, l'Assicurazione cessa anticipatamente e l'Assicuratore restituisce al Contraente, il rateo di Premio unico pagato e non goduto.

L'importo da restituire viene determinato dividendo il Premio unico imponibile pagato dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, per il numero di anni e frazione di anno pari alla durata originaria dell'Assicurazione e moltiplicando il risultato per il numero di anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del Mutuo.

L'estinzione anticipata del Mutuo deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax, corredata da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Banca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Assicuratore provvede a calcolare il rateo di Premio unico imponibile pagato e non goduto ed a restituire detta somma al Contraente.

In alternativa a quanto sopra, il Contraente ha comunque la facoltà di chiedere all'Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita.

In tale caso non si procede a rimborso di rateo di Premio.

Per effetto del disposto dell'Art. 28 lettera d), l'Assicuratore non apporterà comunque alcuna variazione all'Assicurazione senza il preventivo benestare della Banca.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il Recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, salvo comunque il disposto dell'Art. 28 lettera d).

Il Recesso intimato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l'Assicuratore mette a disposizione del Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 22,25%.

Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R., a mezzo posta elettronica certificata o fax.

Art. 12 - Prova

E' a carico di chi chiede l'Indennizzo, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all'Indennizzo stesso.

Art. 13 - Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 14 - Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta di satelliti artificiali;
- urto da parte di veicoli stradali non appartenenti al Mutuatario;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare altresì:

- i danni causati al Fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito il Fabbricato assicurato o enti posti a 20 metri da esso;
- ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile, i guasti causati al Fabbricato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo il Limite massimo di Indennizzo secondo quanto indicato all'Art.17.

Art. 17 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.

La somma assicurata si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

L'Assicurazione si intende prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 18 - Limite di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 - Esclusioni

Art. 19.1

Costituiscono causa di nullità dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- l'inesistenza del contratto di Mutuo;
- la mancata erogazione del finanziamento.

Art. 19.2

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dei relativi rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- c) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni ed alluvioni;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



- g) di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- h) fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto, rottura od occlusione accidentale delle grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e relativi contenitori, degli impianti di estinzione esistenti nel Fabbricato;
- i) subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile, così come inteso nel Glossario – Definizioni Specifiche.

Art. 20 - Colpa grave

A parziale deroga del precedente Art. 19.2, lettera b), l'Assicuratore risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente.

Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate

L'Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 22 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Assicuratore ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso all'Assicuratore, entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'avviso di Sinistro dovrà recare descrizione delle modalità dell'evento e del danno presunto e contenere altresì informazioni circa l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti l'Immobile danneggiato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Assicuratore;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai relativi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 23 - Tolleranze

- a) La garanzia si intende valida anche quando nel Fabbricato assicurato si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi ai Fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. È tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nell'Immobile. Tali scorte sono escluse dall'Assicurazione.
- b) Il riscaldamento del Fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunque alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema.
- c) Quando l'Assicurazione si riferisce ad una porzione di Fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Assicuratore, o da un Perito da questi incaricato, con il Contraente o persona dallo stesso delegata.

In caso di controversia tra le Parti, l'ammontare del danno può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati, uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra di loro ed anche su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 26 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 22;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinare il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 27;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi del precedente Art. 25, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta, per la partita "Fabbricato", stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno alla partita "Fabbricato" si determina calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 28 - Vincolo

La presente Assicurazione è gravata da vincolo a favore della Banca quale creditrice privilegiata in virtù di atto pubblico.

Pertanto l'Assicuratore si obbliga:

- a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad esso dichiarato e da esso riconosciuto;
- a non liquidare alcun Indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca;
- a pagare esclusivamente alla Banca l'importo dell'Indennizzo, salvo che la Banca stessa richieda all'Assicuratore che l'Indennizzo sia pagato, parzialmente o integralmente, al Contraente o ai suoi aventi causa;

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



d) a non apportare alla presente Assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione.

Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art. 19.2, lettera b).

Art. 30 - Surrogazione

Con il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicuratore resta surrogato nei limiti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione verso i terzi responsabili del Sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

EXTENDED COVERAGE

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. 31 - Eventi atmosferici

A parziale deroga degli Artt. 16 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche da allagamento, derivanti da: uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

L'Assicuratore non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei Fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra e costituiti o derivanti da:
 - alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni;
 - gelo, ghiaccio, sovraccarico di neve, valanghe, slavine;
 - cedimento, franamento o smottamento di terreno;
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura delle stesse;
 - umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni;
 - umidità, rottura, colaggio o infiltrazione di tubazioni idriche, igieniche o di riscaldamento, compresi i casi di rottura di tali tubazioni derivanti da gelo o, comunque, da abbassamento della temperatura;
 - fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra e subiti da:
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
 - ciminiere e camini;
 - serramenti e vetrate.

L'Assicuratore non risarcisce i danni:

- subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile, così come inteso nel Glossario;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- causati da Esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Condizioni di Assicurazione

Incendio Mutui Extended Coverage



Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di € 1.000,00, fermo comunque quanto previsto all'Art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 32 - Eventi socio-politici

A parziale deroga degli Artt. 16 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicuratore risponde:

- dei danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- degli altri danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

L'Assicuratore non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) da imbrattamento di pareti e serramenti.

L'Assicuratore non risarcisce i danni:

- subiti da enti non rientranti nella nozione di Fabbricato/Immobile, così come inteso nel Glossario;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- causati da Esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il Fabbricato assicurato; con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Assicuratore non risponde dei danni di cui al precedente punto e) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di € 1.000,00, fermo comunque quanto previsto all'Art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/01/2019.

Fac simile Proposta Incendio Mutui Extended Coverage



FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE (Mod.NET/0039/2 – Ed.01.2019)

Agenzia	Sub	Cod.Prod.
---------	-----	-----------

Cognome e Nome Contraente n. 1			
Luogo e data di nascita			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia
Codice Fiscale	Cell.	E-mail	

Cognome e Nome Contraente n. 2			
Luogo e data di nascita			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia
Codice Fiscale	Cell.	E-mail	

Cosa assicuriamo

Immobile in garanzia ad uso abitazione, studio professionale, ufficio privato ubicato in:

Via _____ n. _____
Comune di _____ Prov. _____ CAP _____

Dati del Contratto di Mutuo

Mutuo Ipotecario n. _____ dell'importo di € _____
erogato dall'Istituto Creditizio (più avanti denominato Banca) _____
di cui all'atto del ____/____/____ Notaio _____ stipulato in _____

Quanto assicuriamo

INCENDIO EXTENDED COVERAGE

Somma assicurata

€

Premio da pagare

	Premio netto imposte	Imposte	Premio lordo imposte
Totale Premio Unico Anticipato	€	€	€

Durata

dalle ore 24,00 del ____/____/____ alle ore 24,00 del ____/____/____

Costi a carico dell'Assicurato

Sul Premio unico anticipato netto, incidono costi di gestione e di acquisizione (comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa), a carico dell'Assicurato pari al 42,0%. Non sono previste spese di emissione del contratto.

Costi di intermediazione assicurativa, pari al 32,0% del Premio unico anticipato al netto delle imposte:

€

Le spese amministrative non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del Mutuo sono pari ad

€ 50,00

Mod.NET/0039/2 - Ed. 01/2019

Proposta - pagina 1 di 2

Mod. NET/0039/1 - Ed. 01.2019

Fac simile Proposta Incendio Mutui Extended Coverage



Dichiarazioni dell'Assicurando

Premesso che la Banca ed il sottoscritto/i quale Mutuatario/i ha/hanno stipulato il contratto di mutuo sopra indicato, il sottoscritto/i, Assicurando/i sopra indicato:

- chiede a Net Insurance S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il contratto di assicurazione "Incendio Mutui Extended Coverage" in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo di cui al Mod. NET/0039/1 - Ed.01.2019.
- **dichiara di aver ricevuto il Set Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod.NET/0039/1 - Ed.01.2019), contenente il DIP Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac - Simile della Proposta di Assicurazione;**
- dichiara di avere preso visione del Set Informativo (Mod. NET/0039/1 - Ed.01.2019) e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di Assicurazione;
- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete;
- dichiara di essere a conoscenza che le garanzie prestate dalla Polizza di cui alle "Condizioni di Assicurazione" contenute nel Set Informativo di cui al Mod. NET/0039/1 - Ed.01.2019, come da art. 28 delle stesse, sono vincolate a favore della Banca;

Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, è necessario verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0004/1 - Ed.01.2019:

Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" - Art. 2 - "Aggravamento del Rischio" - Art. 6 - "Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa - Pagamento del Premio" - Art. 7 - "Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo" - Art. 8 - "Recesso in caso di Sinistro" - Art. 13 - "Prescrizione" - Art. 19 - "Esclusioni" - Art.21 - "Ispezione delle cose assicurate" - Art.22 - "Obblighi del Contraente in caso di Sinistro" - Art. 25 - "Procedura per la valutazione del danno" - Art. 28 - "Vincolo" - Art. 30 - "Surrogazione" - Art. 31 - "Eventi atmosferici" - Art. 32 - "Eventi socio-politici".

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Preso atto dell'informativa ai sensi del Regolamento Generale Protezione Dati/UE 2016/679, i sottoscritti danno il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto di cui al punto 2.a. della "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta.

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Inoltre i sottoscritti, per il trattamento da parte di Net Insurance S.p.A. e della Controllata Net Insurance Life S.p.A. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità, di cui al punto 2.b della "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali:

☐ **DA' / DANNO IL CONSENSO** ☐ **NEGA / NEGA IL CONSENSO**

Contraente n.1 _____ Contraente n.2 _____

Modalità di pagamento del Premio

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio Unico Anticipato.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'IVASS per ciascun contratto.

Confermo di aver identificato personalmente il Contraente/i, firmatario/i della presente Proposta.

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Data di sottoscrizione ____ / ____ / ____

Firma dell'Intermediario _____

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/01/2019.



Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma - Tel. 06 89326.1 / Fax 06 89326.800

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it - netinsurance@pec.netinsurance.it

Capitale Sociale € 17.467.708 i.v.

n. di REA RM 948019 – Codice Fiscale, Iscrizione Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. 06130881003

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni

di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002, n. 2444 del 10.07.2006, n. 3213000422 del 9.4.2013 e n. 231077 del 20/12/2017.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance

